Allegato A

CLAUSOLA *STANDARD* DI CODIFICAZIONE – Edizione 2026

Art. 1 (Requisito di codificazione)

Affinché il materiale oggetto di fornitura possa essere introdotto nel ciclo logistico della Forza Armata destinataria, è necessario provvedere alla codificazione di esso secondo le previsioni della direttiva DNA-R3-002 che il Contraente dichiara di conoscere e accettare.

Art. 2 (Dati identificativi e documenti tecnici)

Il Contraente si impegna a fornire i dati identificativi del materiale oggetto della fornitura e i relativi documenti tecnici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: disegni, estratti di cataloghi aggiornati, specifiche tecniche. I dati e i documenti saranno trattati per finalità istituzionali e, solo nel caso la *Design control authority* sia in un Paese NATO o non NATO che partecipa al NATO *Codification System*, scambiate con l'autorità di detto Paese con la formula "*Commercial in Confidence*".

Art. 3 (Riunione preliminare sulla codificazione)

All'avvio dell'esecuzione contrattuale il Responsabile Unico del Progetto, ovvero il Direttore dell'Esecuzione, se nominato, convoca la riunione preliminare sulla codificazione alla quale potrà essere invitato l'Organo logistico della Forza Armata destinataria del materiale e potrà avvenire anche in modalità videoconferenza.

Durante la riunione preliminare l'Ente appaltante:

- si assicurerà che le attività da porre in essere da parte del Contraente siano note allo stesso;
- comunicherà al Contraente i codici CEODIFE da inserire nel SIAC per predisporre le richieste di codifica del materiale corrispondenti all'articolazione dell'A.D. che interverrà nel processo di validazione delle liste e quella che potrà avere visione complessiva dell'*iter*;
- definirà, eventualmente in concorso con gli Organi logistici di Forza Armata, i livelli di dettaglio con cui il Contraente dovrà predisporre le *Spare Part Codification List*, in funzione dei requisiti manutentivi e logistici e secondo la struttura analitica che sarà riportata nella documentazione tecnica propria del materiale e le relative modalità di supporto logistico nel ciclo di vita;
- verificherà l'eventuale necessità di richiedere Numeri Unificati di Codificazione serie 15R (vedasi paragrafo 9.3 della direttiva DNA-R3-002) e, nel caso, ne farà immediata richiesta all'OCC.

Art. 4 (*Spare Part Codification List*)

Sulla base degli esiti della riunione preliminare il Contraente predisporrà entro _____giorni le liste degli articoli da codificare (*Spare Part Codification List*) condividendole con l'Ente appaltante a mezzo posta elettronica certificata.

Il materiale da codificare sarà suddiviso in base al Paese di residenza della *Design control authority*. In particolare, i materiali aventi *Design control authority* residente nei Paesi NATO e *Tier* 2 che aderiscono al NATO *Codification System,* dovranno essere indicati in una o più "liste estere". I materiali aventi *Design control authority* residente in Italia o in Paesi non-NATO e non *Tier* 2, dovranno essere riportati in una o più liste italiane.

In tutti i casi il materiale indicato nelle *Spare Part Codification List* deve già riportare il Gruppo e la Classe, il relativo codice INC corrispondente ad una denominazione NATO approvata e, laddove già assegnato, il relativo Numero Unificato di Codificazione, con indicazione della sussistenza o meno della necessità di aggiornare i relativi dati[14].

[14] Il mero aggiornamento del "prezzo unitario di inventario" **NON comporta** la necessità di aggiornamento dei dati codificativi.

L'Ente appaltante NON approverà *Spare Part Codification List* in assenza di denominazioni NATO approvate.
Laddove l'Ente appaltante non riuscisse a definire il codice INC corrispondente ad una denominazione NATO approvata potrà chiedere assistenza all'Organo Centrale di Codificazione.
Il Responsabile Unico del Progetto, ovvero il Direttore dell'Esecuzione se nominato, approveranno con proprio atto le *Spare Part Codification List*.

Art. 5 (Liste di *screening*)

Il Contraente, entro 10 (dieci) giorni dell'approvazione delle *Spare Part Codification List* di cui all'Art. 4, inserisce, nella *web application* SIAC, i dati relativi agli articoli inseriti nelle stesse e invia le liste all'Ente appaltante per la validazione dei dati e la formalizzazione della richiesta di *screening* all'Organo Centrale di Codificazione.
In ogni caso, nelle liste di *screening* non devono essere inseriti i dati riferiti a materiale già in possesso di Numeri Unificati di Codificazione per i quali non sia necessario aggiornare i relativi dati.
Il delegato dell'Ente appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico e amministrativo della rispondenza al contratto dei dati codificativi, provvederà a validare le liste sulla *web application* SIAC e predisporre la formale richiesta di *screening* all'Organo Centrale di Codificazione.
L'OCC comunicherà all'Ente appaltante e al contraente l'esito delle attività di *screening* per la predisposizione, ove necessario, delle liste di codifica per gli articoli per i quali dallo *screening* non è emersa la possibilità di associare a NATO *Stock Number* attivi. Nella comunicazione saranno altresì comunicati eventuali difformità formali o sostanziali al rilascio di numeri di codificazione.

Art. 6 (Liste di codifica)

Entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito delle attività di *screening* di cui all'art. 5, il Contraente dovrà inserire nella *web application* SIAC i dati identificativi per gli articoli per i quali dallo *screening* non è emersa la possibilità di associare a NATO *Stock Number* attivi.
Il delegato dell'Ente appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico e amministrativo della rispondenza al contratto dei dati codificativi, provvederà a validare le liste sulla *web application* SIAC e predisporre la formale richiesta di codifica all'Organo Centrale di Codificazione.
L'OCC analizzerà i dati inseriti e comunicherà all'Ente appaltante e al contraente l'assegnazione dei Numeri Unificati di Codificazione / NATO *Stock Number* per le liste nazionali, dei Numeri Unificati di Codificazione serie 15U e richiesta di NATO *Stock Number* al competente Paese estero per le liste estere.
Nella comunicazione saranno altresì comunicati eventuali difformità formali o sostanziali al rilascio di numeri di codificazione.
Le attività di *screening* e codifica possono avvenire in una sola *tranche* con l'invio delle "Liste di *screening* e codifica". Restano salve le altre indicazioni inerenti la validazione e trasmissione delle liste da parte dell'Ente appaltante e la successiva elaborazione e notifica dell'esito da parte dell'OCC, di cui al presente Articolo 6 e al precedente Articolo 5.

Art. 7 (Codificazione definitiva materiali di origine estera) [EVENTUALE]

Laddove, per i materiali aventi *Design control authority* residente nei Paesi NATO e *Tier* 2 che aderiscono al NATO *Codification System*, la competente autorità estera non dovesse rilasciare un NATO *Stock Number* definitivo, tale evenienza sarà notificata all'Ente appaltante e al Contraente. Il Contraente entro _____ giorni dalla notifica dovrà prendere atto del motivo del rigetto e predisporre a favore dell'Ente appaltante la relativa richiesta di codifica definitiva.

Art. 8 (Penali)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle *Spare Part Codification List*, delle liste di *screening*, delle liste di codifica saranno sommati e considerati come unico

termine complessivo.

II ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'art. _____ (Penali) del contratto.

Art. 9 (Garanzie)

Entro 5 (cinque) anni dalla data di accettazione definitiva della fornitura (o di emissione del certificato di regolare esecuzione), l'Ente appaltante o direttamente l'Organo Centrale di Codificazione potranno richiedere al Contraente, senza ulteriori oneri per l'A.D., tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività di codificazione.